



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TUTORATO SPECIALIZZATO DI CUI ALLA LEGGE N. 17/99 AI SENSI DELL' ART. 13 LEGGE N. 341/90 PRESSO IL CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA IN FAVORE DI UNO STUDENTE CON DISABILITÀ.

Tra l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, di seguito Università, codice fiscale 97026980793, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giovambattista De Sarro, nato a Nicastro (CZ) il 02.10.1955, domiciliato per la carica in Viale Europa, Campus Universitario – Località Germaneto – Catanzaro e la Dott.ssa Garisto Nicoletta, nata a Catanzaro (Cz) il 20/02/1989 e residente a Catanzaro, in Via Massara n. 53, codice fiscale: GRSNLT89B60C352E;

PREMESSO che l'art. 13 della legge 19/11/1990, n. 341 prevede che le Università istituiscano il servizio di tutorato, finalizzato ad orientare e assistere gli studenti lungo il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo e a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle esigenze dei singoli;

PREMESSO che l'art. 13 della legge 5/02/1992, n. 104, promuove la piena integrazione delle persone con disabilità, nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università;

PREMESSO che l'art. 1 della legge 28/01/1999, n. 17, garantisce agli studenti universitari con disabilità il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti da ciascun Ateneo nei limiti del proprio bilancio e delle proprie risorse;

VISTO il Regolamento d'Ateneo per il servizio di tutorato, ex art. 13 L. n. 341/90, emanato con D.R. n. 649 del 30.7.2013 e s.m.i. in atto vigente;

TENUTO CONTO che il predetto regolamento di Ateneo ha individuato quale modalità cui fare riferimento per la disciplina del rapporto contrattuale dei tutor la collaborazione coordinata e continuativa, come peraltro avvenuto in altri Atenei;

VISTO l'art. 7 del D. Lgs n.165/2001, comma 5-bis, applicabile dall'1.7.2019;

TENUTO CONTO che il comma 1148, lettera h), dell'art. 1, della L.205/2017 – modificando l'art. 22 del D.Lgs 75/2017, comma 8 – come ulteriormente modificato dal comma 1131, lettera f) dell'art. 1 della L. 145/2018 – ha differito all'1 luglio 2019 l'applicazione del divieto di cui all'art. 7, D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, comma 5-bis, in base al quale è vietato alle amministrazioni pubbliche stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

TENUTO CONTO che i contratti stipulati con i tutor non hanno le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro subordinato;

TENUTO CONTO che, alla luce di una più approfondita valutazione circa l'attività di tutorato, la forma contrattuale più idonea a disciplinare il servizio di cui alla l. 341/90 è risultata essere un contratto di lavoro autonomo di diritto privato;

VISTO che con D.R. n. 1509/2019 è stata indetta per l'a.a. 2019/2020 presso l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, ai sensi dell'art. 13 della legge 341/90, procedura di selezione per titoli e colloquio per la formazione di graduatorie di idonei per l'eventuale conferimento di

**UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA
di CATANZARO**

incarichi per lo svolgimento del servizio di tutorato specializzato di cui alla legge n. 17/1999 da svolgersi tra gli altri presso il Corso di Laurea in Sociologia ;

VISTO il D.R. n. 924 del 5.8.2020 con il quale sono stati approvati gli atti della sopracitata procedura di selezione;

VISTO in particolare l'art. 4 del "Regolamento di Ateneo per il servizio di tutorato ex art. 13 L. 341/90" che prevede che "Gli assegnisti di ricerca dell'UMG a cui non siano stati conferiti contratti di insegnamento a titolo oneroso nell'a.a. in corso possono partecipare alla selezione per lo svolgimento delle attività di tutorato nel limite massimo di 100 ore per anno accademico. I ricercatori del CNR a cui non siano stati conferiti contratti di insegnamento a titolo oneroso nell'a.a. in corso, tenuto conto della normativa interna del CNR che prevede la possibilità per i ricercatori di poter svolgere l'attività esterna fino ad un massimo di 160 ore per anno accademico, possono partecipare alla selezione per lo svolgimento dell'attività di tutorato nel limite massimo di 160 ore per anno accademico.";

VERIFICATO che la Dott.ssa Nicoletta Garisto risulta in posizione utile nella graduatoria di merito approvata con D.R. n. 924/2020 per il conferimento dell'incarico per il servizio di tutorato specializzato per n. 250 ore di cui alla legge n. 17/1999 da svolgersi presso il Corso di Laurea in Sociologia ;

VISTO che con D.L. n. 6 del 23.2.2020 e successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 e del 4 marzo sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI gli ulteriori successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8.3.2020, del 9.03.2020 e dell'11.3.2020 e, da ultimo, il DPCM del 17 maggio 2020, con i quali sono state disposte misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTO il D.R. n. 1457 del 9 dicembre 2020 successivi, con i quali è stato disposto che l'attività relativa agli incarichi di tutorato specializzato potrà essere svolta anche in modalità telematica *previa valutazione, caso per caso da parte del Delegato del Rettore per la Disabilità, in merito alla fruibilità di tale servizio in relazione alla specifica disabilità*, nel rispetto delle misure governative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 contenute nel DPCM del 3 dicembre 2020 e successivi;

VISTO che la copertura finanziaria del presente contratto è assicurata sulla Voce *COAN CA.04.46.08.04 "Interventi a favore di studenti con Disabilità"* anno 2021 del Bilancio di Ateneo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Alla Dott.ssa Nicoletta Garisto è affidato l'incarico relativo allo svolgimento del servizio di tutorato specializzato di cui alla legge n. 17/99 ai sensi dell' art. 13 L. 341/1990 che si svolgerà nell'a.a. 2020/2021, in favore di uno studente con disabilità iscritto al Corso di Laurea in Sociologia, a decorrere dal 18 febbraio 2021 per un totale di 250 ore.

L'incarico dovrà essere svolto entro il 17 febbraio 2022.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Le attività oggetto del presente incarico potranno essere svolte anche in modalità telematica *previa valutazione, caso per caso da parte del Delegato del Rettore per la Disabilità, in merito alla fruibilità di tale servizio in relazione alla specifica disabilità*, nel rispetto delle misure governative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 contenute nel DPCM del 3 dicembre 2020 e successivi;

L'incarico deve intendersi quale prestazione di lavoro autonomo occasionale di diritto privato.

Art. 2

Il compenso per n. 250 ore di attività ammonta a € 3.800,00 (euro tremilaottocento/00) lordi. Il compenso si intende al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, IVA inclusa ove dovuta e al netto degli oneri e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione.

Il compenso sarà erogato al completamento della prestazione lavorativa. Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, il servizio sia stato svolto per un numero di ore inferiore a quelle stabilite, il compenso sarà corrisposto in proporzione alle ore lavorative effettivamente prestate.

Il tutor, con compensi fino a € 5.000,00 nell'anno solare, non è obbligato né all'iscrizione alla Gestione Separata né al versamento dei contributi previdenziali; il tutor, nell'ipotesi in cui dovesse superare la soglia di € 5.000,00 nell'anno solare dovrà provvedere a comunicare tempestivamente all'Università, il suddetto superamento con conseguente obbligo per lo stesso di iscrizione alla Gestione Separata INPS e di versamento dei contributi previdenziali.

Non possono stipulare il presente contratto, ai sensi dell'art. 25 della L. 724/1994:

- i soggetti già dipendenti dell'Università degli Studi "Magna Graecia di Catanzaro", cessati volontariamente dal servizio con diritto a pensione anticipata di anzianità;
- i soggetti già dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, cessati volontariamente dal servizio con diritto a pensione anticipata di anzianità e che abbiano avuto con l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro rapporto di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione del servizio.

Ai sensi dell'art. 5 c.9 del D.L. 95/2012 e successive modifiche ed integrazioni, eventuali soggetti già lavoratori privati e pubblici collocati in quiescenza potranno svolgere l'attività solamente a titolo gratuito".

Il contratto non si configura come rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

Art. 3

L'attività di cui all'art. 1 dovrà essere svolta personalmente dalla Dott.ssa Nicoletta Garisto, in autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, in accordo alle esigenze didattiche-formative dello studente con disabilità.

Ove non prevista la copertura INAIL, sono a carico del prestatore l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività. Sono, in ogni caso, a carico del prestatore quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Il prestatore esonera l'Università da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

Le ore di attività saranno oggetto di dichiarazione sostitutiva da parte del tutor, che dovrà produrre, inoltre, apposita relazione in merito alle attività svolte e ai risultati conseguiti. Tale relazione dovrà essere consegnata al Delegato del Rettore alla disabilità e all'Amministrazione universitaria al completamento della prestazione lavorativa (nel caso in cui non sia stato raggiunto il totale di n. 250 ore di servizio, la relazione finale dovrà essere consegnata alla scadenza del contratto). La predetta documentazione è essenziale ai fini della corresponsione del compenso di cui al precedente art. 2.

In caso di recesso dal contratto da parte del tutor o d'impossibilità sopravvenuta della prestazione il compenso sarà corrisposto in proporzione alla durata della prestazione effettivamente resa.

L'attività di tutorato ai sensi dell'art. 13 della legge 341/90 affidata al medesimo soggetto, nel corso di un anno accademico, non può superare le 250 ore complessive, fermo restando le limitazioni di cui all'art. 6 comma 3, del Regolamento di cui alle premesse.

Art. 4

In nessun caso, l'attività di tutorato può essere sostitutiva dei compiti didattici - previsti dall'Ordinamento didattico e dal Regolamento didattico di Ateneo - dei professori, dei ricercatori e degli affidatari di supplenze.

In caso di accertata e documentata violazione di tale disposizione, il Rettore, con proprio decreto, provvederà all'immediata revoca del contratto di tutorato e attiverà le previste procedure disciplinari a carico del personale docente e ricercatore eventualmente responsabile.

In caso di inadempimento da parte del lavoratore, il committente ha facoltà di interrompere il rapporto riconoscendo esclusivamente quanto dovuto per la prestazione effettuata fino alla data di interruzione. Resta inteso che il compenso sarà ridotto, commisurandolo all'effettiva attività svolta, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la prestazione debba risolversi prima del suo compimento.

In considerazione delle specificità e delle peculiari caratteristiche del servizio da prestare, nel caso in cui venga meno l'esigenza di affidamento dell'incarico, l'amministrazione universitaria non è obbligata alla stipula del contratto con il candidato utilmente collocato in graduatoria salvo che non vi siano rappresentate analoghe esigenze per il medesimo Corso di Laurea.

Qualora la predetta esigenza venga meno dopo la stipula del contratto senza che sia effettuata alcuna attività, l'Amministrazione universitaria può procedere all'affidamento dell'incarico per analoghe esigenze per il medesimo Corso di Laurea.

Qualora l'esigenza venga meno dopo che la prestazione sia stata in parte eseguita, l'utile collocamento in graduatoria non dà diritto all'affidamento di ulteriore incarico per le eventuali ore residue. Il compenso in questo caso, sarà corrisposto in proporzione alla durata della prestazione resa.

Il contraente si obbliga a rispettare, per quanto compatibili i precetti espressi dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 165/2001" e il "Codice di Comportamento dell'Università Magna Græcia, emanato con D.R. n. 370/2016" che, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del

**UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA
di CATANZARO**

presente contratto. È prevista la risoluzione del contratto nel caso il contraente venga meno al rispetto di quanto previsto dai predetti Codici di comportamento.
I sopra citati Codici di comportamento sono disponibili sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo <http://web.unicz.it/page/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>.

Art. 5

Per quanto non specificato e non espressamente disposto nel presente contratto, si applicheranno le norme del Regolamento d'Ateneo per il servizio di tutorato, per quanto compatibili, e comunque andranno interpretate alla luce delle disposizioni contenute nel D.R. n. 1509/2020 e nel D.R. n. 924/2020, nonché gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 6

Il presente contratto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 25, tabella B) del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 come modificata dal D.P.R. 30/10/1982, n. 955 e del D.L. 24/09/1987 n. 391, convertito con modificazioni nella legge 21/11/1987, n. 477.

Art. 7

I dati personali forniti dal contraente saranno raccolti e trattati dall'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro per le finalità di gestione del presente contratto ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 2016/79 e D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101).

Art. 8

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. sono allegati al contratto e ne fanno parte integrante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 165/2001" e il "Codice di Comportamento dell'Università Magna Græcia, emanato con D.R. n. 370/2016" che il contraente dichiara di conoscere e di accettare.

Art. 9

L'Autorità giudiziaria competente per tutte le controversie che dovessero derivare dal presente contratto è il Foro di Catanzaro.

IL CONTRAENTE

Dott.ssa Nicoletta Garisto

Nicoletta Garisto

LUOGO E DATA

CATANZARO 17/02/2021

IL RETTORE

Prof. Giovambattista De Sarro

G. De Sarro

LUOGO E DATA

17 FEB. 2021

La sottoscritta, Dott.ssa Nicoletta Garisto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di accettare specificamente i seguenti articoli del presente contratto: artt. 1-2-3-4-5.

Il Contraente

Dott.ssa Nicoletta Garisto

Nicoletta Garisto

23



**UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA
di CATANZARO**

La sottoscritta Dott.ssa Nicoletta Garisto dichiara di prestare il proprio consenso ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs 10 agosto 2018, n. 101), affinché i dati personali inerenti all'intera procedura siano conservati e trattati ai fini necessari al corretto espletamento dell'intero rapporto contrattuale fino alla liquidazione del relativo compenso. I dati verranno trattati allo scopo di accertare i requisiti di accesso all'incarico, nonché di eventuali situazioni di incompatibilità e per l'accertamento del regolare espletamento della prestazione lavorativa.

Il Contraente
Dott.ssa Nicoletta Garisto

Nicoletta Garisto

82